



Provincia di Biella

Settore Ambiente e Agricoltura
Servizio Rifiuti, VIA, Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue

Prot. n. **28969** 650 – 3 1 4.237

Biella, **12/10/2015**

Rif. nota 28349	del 06/10/2015
-----------------	----------------

Trasmissione PEC

Spett.le
Legambiente Circolo biellese
legambiente.biella@libero.it

E p. c.

Ill.mo

Sindaco di Biella
protocollo.comunebiella@pec.it

ARPA Dipartimento di Biella
dip.biella@pec.arpa.piemonte.it

ASL Biella
ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

Oggetto: Istanza PAS presentata dalla ditta Wood Energy per un impianto di cogenerazione di circa 200 kWe alimentato a biomasse legnose ed associato alla rete di riscaldamento Cofely Rete Calore s.r.l. localizzato in Comune di Biella – Risposta alla comunicazione pervenuta da Legambiente circolo biellese “Tavo Burat” il 6/10/2015.

Si riscontra la vostra comunicazione del 6/10/2015 di pari oggetto contenente la richiesta di assoggettare a VIA il progetto Wood Energy di realizzazione di un impianto di pirogassificazione biomasse legnose per il quale il Comune di Biella ha avviato un procedimento di P.A.S. ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 3/3/2011 n. 28.

La contestazione mossa all'Amministrazione scrivente circa l'assenza di provvedimenti provinciali atti a rendicontare il ritiro di una precedente istanza risulta priva di alcun fondamento. Si ricorda in proposito che la medesima società nel 2014 aveva presentato al comune di Biella altra istanza di P.A.S. alla quale la valutazione di assoggettamento alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 152/06 condotta dalla Provincia, aveva dato corso alla fase di Verifica ai sensi dell'art. 10 della LR. 40/98, poi conclusasi con la Determinazione Dirigenziale n. 21 del 13/01/2015 che stabilì la necessità di sottoporre tale istanza alla successiva fase di Valutazione.

Questa Amministrazione non concorda con l'interpretazione fornita da codesta Associazione circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 n. 52: lo stesso Decreto stabilisce che dalla sua entrata in vigore (26/4/2015) le soglie che delimitano il campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA coincidono con le corrispondenti soglie

degli allegati B1, B2, B3 della LR 40/98 eventualmente ridotte del 50 % in base a quanto disposto dai criteri specifici elencati nel paragrafo 4 delle allegate Linee guida.

Nel caso specifico si concorda con l'affermazione secondo cui nell'area in cui si colloca l'impianto risulta applicabile il criterio riportato al punto 4.3.6. delle Linee guida: “ *Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati*” trattandosi di impianto termico per la produzione di energia localizzato in area di superamento definita alla lettera g) dell'art. 2 del D. Lgs 13/8/2010 n. 155 relativa agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del medesimo decreto.

Risulta invece scorretto, a giudizio di questa Amministrazione, per individuare il parametro impiantistico da confrontare con la soglia dei 50 MW, a questo punto dimezzata a 25 MW, sommare la potenzialità del nuovo impianto proposto (0,616 MW) con altro impianto adiacente a quello proposto, già in esercizio e del quale non costituisce ampliamento.

E' pur vero che l'impianto in progetto si propone di fornire calore ad altra centrale posta a servizio della rete di teleriscaldamento di Biella, si tratta tuttavia di impianti distinti, in capo a soggetti giuridici distinti, presupposti che non consentono di considerare il progetto un ampliamento dell'opera esistente.

Relativamente al cumulo con altri progetti nell'intorno di 1 km evidenziato a diverso titolo nella vostra comunicazione si precisa che tale fattispecie, prevista al paragrafo 4.1. delle Linee Guida, si applica a “ *progetti relativi ad opere od interventi di nuova realizzazione*” e non ad impianti esistenti, in ultima analisi il paragrafo 5 delle Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 n. 52 chiarisce che, in ogni caso, la sussistenza di più criteri comporta sempre la riduzione del 50 % della soglia.

In conclusione, sulla base della documentazione agli atti, questa Amministrazione ritiene che l'istanza in oggetto relativa ad un impianto pari a 616 kWt, sulla base dei criteri contenuti nel Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 n. 52, non vada assoggettata alla fase di Verifica di V.I.A in quanto al di sotto della soglia di 50 MW, dimezzata a 25 MW in base al criterio di cui al punto 4.3.6. delle Linee Guida allegate al Decreto.

Distinti saluti.

Il Dirigente di Settore ad interim

Dott. Davide Zanino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa